

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA

La Regione Umbria, rappresentata da in qualità di

....., domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Umbria,

e

Il Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza denominata «.....», di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il, rappresentato da in qualità di, domiciliato/a per la carica presso la sede del Comune di

Vista la legge 241 del 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni, e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul)", 11 maggio 2011, denominata in seguito Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 di recepimento della Direttiva 2012/29/UE, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» che, oltre ad apportare modifiche al codice penale:

— all'art. 5 prevede l'adozione di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» nonché al comma 2, lett. d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»;

— all'art. 5-bis prescrive «Azioni per i Centri antiviolenza e le Case rifugio»;

Visto l'obbligo di integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali disposto dall'articolo 5 della legge n. 119/2013;

Visto i DPCM con i quali sono state erogate alle Regioni le risorse nazionali previste dalla legge 119/2013:

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del DPCM del 24 luglio 2014;

Vista la legge regionale del 25/11/2016, n. 14, "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" che:

a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;

b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;

c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto il Protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, sottoscritto in data 22 gennaio 2018, con cui Istituzioni e soggetti del privato sociale firmatari hanno costituito la Rete regionale e il Sistema dei Servizi, impegnandosi a definire con la Regione procedure e protocolli specifici afferenti il proprio ambito territoriale e di competenza con particolare attenzione al raccordo con tutti i servizi della rete in modo da assicurare la migliore integrazione possibile.

Vista la DGR n.135 del 19/02/2018 di definizione della Governance del "Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere" che ha definito i livelli apicali di gestione del sistema rinviando ad atti successivi l'ulteriore articolazione.

Vista la DGR 136 del 19/02/2018 con la quale è stato costituito l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne in attuazione dell'articolo 40 della legge regionale n. 14/2016.

Vista la D.G.R n. 2 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto "Ampliamento del Sistema regionale dei servizi di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne. Istituzione delle Reti territoriali antiviolenza. Approvazione schema degli accordi di collaborazione tra Regione e Comuni coordinatori di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza per il sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere", con cui la Regione ha approvato il presente schema di accordo di collaborazione e ha individuato quale finalità strategica la costituzione, il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza con le quali:

- dare continuità e potenziare i servizi erogati dai centri antiviolenza e dalle case rifugio aderenti alle Reti territoriali antiviolenza;
- assicurare servizi e interventi che permettano la definizione di un percorso integrato volto alla fuoriuscita dalle situazioni di rischio e violenza per le donne e per gli eventuali minori a carico;
- garantire un'ampia copertura territoriale attraverso l'attivazione di nuovi sportelli decentrati dei Centri antiviolenza attivi nelle Reti;
- potenziare la capacità di protezione e ospitalità delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza;
- rilevare, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A., le caratteristiche principali del fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere e monitorare sia il supporto alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e sia i servizi erogati, nel pieno rispetto della tutela della privacy delle utenti.

Viste le competenze assegnate ai Comuni e alle Zone sociali dall'articolo 32 della Legge regionale del 25 novembre 2016, n.14:

- i Comuni:
 - in forma singola o associata, promuovono l'istituzione e la localizzazione dei Centri anti violenza e delle Case rifugio;
 - valorizzano la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita, attribuendo priorità alle associazioni femminili.
 - assicurano la gestione mediante convenzioni con associazioni ed organizzazioni di donne iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno come finalità ed attività primarie la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, l'adesione agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, nonché abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
- Le Zone sociali di cui all' articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n.11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), tramite il Comune capofila:
 - autorizzano i Centri anti violenza e le Case rifugio secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 35, comma 2, lettera b) o, nelle more dell'approvazione del regolamento, secondo la procedura transitoria definita dalla Regione.

Richiamato l'articolo 5 dell'Intesa 27 novembre 2014 che recita come segue:

“Art. 6.

Lavoro in rete

- 1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il Centro (antiviolenza) partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.*
- 2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri anti violenza esistenti sul territorio.*
- 3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.”*

Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della legge regionale 14/2016, pone tra i suoi obiettivi, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale:

- il coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni femminili e femministe e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;
- favorire e promuovere politiche di prevenzione, sostegno, tutela inserimento e reinserimento a favore delle donne vittime di violenza anche al fine di consentire percorsi di recupero dell'autonomia materiale e psicologica;
- contribuire a sostenere la donna che subisce atti di minaccia o di violenza al fine di favorire il recupero dell'autonomia e della dignità;

- tutelare senza distinzione di stato civile, cittadinanza, cultura e religione la donna, sola o con minori, vittima di violenza, garantendo soccorso, accoglienza e protezione;
- riconoscere e valorizzare i modelli culturali, le esperienze di aiuto e mutuo aiuto e le forme di ospitalità autonome, fondate sulla solidarietà delle donne maturata anche nei centri antiviolenza;
- rilevare, anche attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale S.E.Re.N.A., le caratteristiche principali del fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere e monitorare sia il supporto alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza e sia i servizi erogati, nel pieno rispetto della tutela della privacy delle utenti.

Vista la DGR n. 194 del 17/03/2021 avente ad oggetto "Preadozione Regolamento: "Disposizioni in materia di Centri antiviolenza e Case rifugio: requisiti, criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione in attuazione dell'articolo 35, comma 2 della legge regionale 25 novembre 2016 n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)"

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO TRIENNALE DI COLLABORAZIONE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2

Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. n. 14/2016 la collaborazione tra la Regione Umbria e il Comune di, in qualità di coordinatore della rete territoriale interistituzionale antiviolenza "....." della/e zona/e sociale/i per l'attivazione di azioni finalizzate al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.

Art. 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE UMBRIA:

a) mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a erogare le risorse nazionali e regionali e a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del Comune di, in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 14/2016 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali: politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali.

b) In particolare, al Comune di e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, compreso il sistema informativo S.E.Re.N.A. per la rilevazione dei dati statistici relativi alla propria Rete territoriale;
- documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Umbria, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

La Regione Umbria monitorerà con appositi strumenti, come S.E.Re.N.A. e l'Osservatorio regionale, il sistema di contrasto della violenza, le azioni svolte nell'ambito dei singoli progetti beneficiari dell'assegnazione di risorse e i risultati raggiunti sul territorio. Renderà noti, infine, i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

IL COMUNE DI

si impegna a:

a) individuare al proprio interno un/una dirigente che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Umbria e responsabile degli adempimenti previsti;

b) attuare le azioni così come definite nella proposta progettuale e descritte nella scheda tecnica approvata con atto del Comune entro i termini ivi indicati, assicurando:

- il pieno rispetto del Protocollo unico regionale di costituzione del Sistema regionale di prevenzione e contrasto della violenza degli uomini contro le donne basata sul genere e delle Linee guida regionali in materia oltre che di ogni altro documento attuativo dello stesso e della Legge regionale n. 14/2016;
- la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti componenti della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza;
- la verificabilità, come da progetto, dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare;
- la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- la trasmissione agli uffici di competenza, nei termini previsti dalla programmazione nazionale e regionale, quanto previsto in relazione alle attività di monitoraggio e rendicontazione.
- la conservazione in originale della documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- il rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- l'adeguamento ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- la partecipazione alle attività formative/informative predisposte dalla Regione;
- la immediata comunicazione alla Regione, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione delle risorse ricevute, maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

- la comunicazione al Dirigente competente della Regione Umbria delle eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, affinché il Dirigente possa effettuare le valutazioni conseguenti;
- il coinvolgimento della Regione Umbria nelle azioni di divulgazione (quali convegni e seminari tematici)
- la visibilità su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione della partecipazione della Regione Umbria al progetto, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- la trasmissione alla Regione Umbria di tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- il mantenimento di costanti rapporti con la Regione Umbria e la messa a disposizione di dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- la collaborazione con il competente Dirigente della Regione Umbria che effettuerà il monitoraggio e controllo del progetto nelle sue fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione;
- il cofinanziamento delle azioni oggetto dell'accordo di collaborazione per almeno il 20% delle risorse assegnate anche al fine di garantire la sostenibilità e la continuità delle azioni e dei servizi attivati nel tempo.
- l'utilizzo e la tempestiva implementazione del sistema informativo regionale da parte dei centri antiviolenza e delle case rifugio con cui si sottoscrivono gli accordi di collaborazione, quale strumento finalizzato alla conoscenza del fenomeno della violenza, delle utenti prese in carico dai Centri antiviolenza e dei servizi erogati;

Art. 4

Risorse concedibili

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Umbria concorre riconoscendo nel triennio al Comune di, in qualità di capofila della Rete territoriale «.....» risorse in base a quanto previsto annualmente nei Programmi regionali di prevenzione e contrasto della violenza di genere relativi agli anni 2....., 2.....e 2.....

Le risorse assegnate saranno oggetto di rendicontazione secondo le regole e modalità previste con apposito atto regionale.

Art. 5

Modalità di erogazione delle risorse

L'importo delle risorse concesse al Comune, definito ogni anno in base al Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere, viene erogato annualmente, in via generale, con le seguenti modalità:

- una quota pari all'80% delle risorse previste per il primo anno a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione; entro febbraio dell'anno seguente la firma dell'accordo, il saldo del 20% delle somme dovute a seguito della rendicontazione annuale relativa al periodo 1 gennaio 31 dicembre;
- nei due anni successivi a quello della stipula dell'accordo le risorse sono erogate per l'80% delle risorse assegnate annualmente, a seguito dell'approvazione annuale del Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il restante 20% a seguito della

rendicontazione relativa al periodo 1 gennaio 31 dicembre da presentare, di norma, entro febbraio dell'anno successivo a quello per cui si presenta la rendicontazione.

Eventuali variazioni inerenti l'accordo o il funzionamento del servizio vanno comunicati al Servizio regionale competente al fine della eventuale modifica/integrazione/nuova stipula dell'accordo di collaborazione.

Ogni anno il Comune sottoscrittore dell'accordo trasmette la documentazione integrativa relativa al valore economico degli interventi oggetto dell'accordo di collaborazione per l'anno.

Tutte le rendicontazioni saranno effettuate anche tenendo conto dei dati rilevati attraverso il sistema informativo S.E.Re.N.A ed in particolare i dati previsti dal sistema nella fase di "presa in carico" (che consiste nella definizione, insieme alla donna, del Progetto individuale di fuoriuscita dalla violenza) delle singole donne per ciascun periodo di riferimento di rendicontazione.

Art. 6

Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il Comune di, in qualità di capofila, presenterà, relativamente a ciascuna annualità, con le modalità e la tempistica previste dai provvedimenti regionali la documentazione che evidenzia, in coerenza con il progetto oggetto dell'accordo di collaborazione, le spese sostenute, i risultati raggiunti e le criticità riscontrate. Il Comune di invierà la documentazione completa degli allegati previsti, entro non oltre i termini stabiliti dai provvedimenti regionali. Allo scadere degli stessi, la Regione Umbria assegnerà al Comune un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca delle risorse. La documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese sarà effettuata secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla struttura regionale competente. La Regione Umbria provvederà alla verifica della documentazione di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nel progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

Art. 7

Revoche

Le risorse vengono revocate qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare il progetto o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali sono state concesse. L'atto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8

Controversie

Le parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo.

A tale scopo, qualora una parte abbia contestazione da sollevare, provvederà a notificarla all'altra parte, che risponderà nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare, prima della scadenza dei 30 giorni di cui al paragrafo precedente, un nuovo termine entro cui rispondere. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Perugia.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque di norma non oltre il termine fissato per la rendicontazione finale del mese di febbraio del terzo anno successivo a quello della firma del presente Accordo.

Data:

Per la Regione Umbria

Per il Comune di

Il/La Dirigente

Il/La Dirigente

NOME COGNOME

NOME COGNOME